

Allegato "B" al n.26081 di raccolta

STATUTO

della "FONDAZIONE USPIDALET ONLUS"

**Art. 1 - Costituzione, sede e delegazioni**

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE USPIDALET ONLUS" con sede in Alessandria, via Venezia 16.

Essa risponde ai principi ed allo schema della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione si configura altresì come un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

La Fondazione deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero il relativo acronimo "ONLUS".

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Art. 2 - Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 3 - Scopi**

La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro, è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione sviluppa le proprie attività collaborando e coordinandosi con l'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, azienda di rilievo nazionale riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, di cui è parte con livello di eccellenza il Presidio "Cesare Arrigo", e con le associazioni di volontariato al fine di favorire il benessere dei pazienti/utenti, anche attraverso il miglioramento della qualità e quantità dei servizi alla persona offerti ai medesimi, nonché di offrire il supporto agli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi sanitari.

Le attività comunque indirizzate nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo", svolte in relazione alla tutela delle persona svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale, sono le seguenti:

- favorire l'assistenza e la prestazione di servizi sanitari a favore dei soggetti svantaggiati e dei pazienti ricoverati;
- contribuire al finanziamento della ricerca scientifica al fine di ampliare l'offerta delle prestazioni sanitarie a be-



- neficio delle persone svantaggiate e dei pazienti ricoverati;
- contribuire all'acquisto dei materiali e delle attrezzature per fornire un'assistenza dignitosa anche a chi non ha i mezzi;
  - svolgere attività di ricerca sulla tematica del bambino spedalizzato con particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche;
  - favorire la ricerca traslazionale, il passaggio della stessa all'applicazione pratica e operativa in ambito nazionale ed internazionale;
  - assistere i pazienti e i parenti degli stessi;
  - collaborare all'ampliamento dei servizi;
  - attuare tutte le iniziative volte a favorire i contatti tra l'ospedale e l'ambiente esterno;
  - promuovere la buona immagine dei servizi resi dall'Azienda;
  - elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione e di educazione sanitaria;
  - attuare i programmi di formazione ed educazione sanitaria, nonché di ricerca scientifica, svolti direttamente, ovvero affidati ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che li svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con appositi regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n.400;
  - svolgere le attività necessarie alla realizzazione di interventi anche strutturali per investimenti strumentali finalizzati all'erogazione delle prestazioni;
  - supportare le attività di cooperazione svolte dall'Azienda.

La Fondazione, coerentemente a quanto sopra disposto, contribuisce ad ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi.

Per questo, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, con personalità ed istituzioni italiane e straniere che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le manifestazioni organizzate.


**Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-

catrice, comodataria o comunque posseduti;

- c) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- i) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- j) sostenere le attività cliniche di studio e ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- k) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- l) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo l'ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;
- m) raccogliere fondi e svolgere, in via accessoria, attività volte a finanziare, incentivare e favorire l'attività istituzionale, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia", e svolgere la connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espres-



samente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia";

n) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;

o) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse con le attività di cui all'articolo 3 del presente statuto e comunque in via non prevalente.

#### **Art. 5 - Principi ispiratori dell'attività**

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione. L'attività della Fondazione è ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, di rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di ricavi e costi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.

#### **Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo iniziale di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori e dai Sostenitori;

- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano espressamente destinate a patrimonio;

- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione, siano specificamente destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;

- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio indisponibile da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali;

- da eventuali contributi, lasciti, donazioni effettuati da enti o privati destinati ad incremento del patrimonio.

#### **Art. 7 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;

b) da eventuali raccolte correlate alla percentuale di partecipazione alle imposte sui redditi destinate prioritariamente al Presidio "Cesare Arrigo";

c) da eventuali donazioni e contributi o disposizioni testa-

mentarie non espressamente destinate al patrimonio;

d) da eventuali contributi concessi da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e/o internazionali di qualsiasi genere, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

e) dai contributi corrisposti in qualsiasi forma dai Sostenitori, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

f) dalle quote dei membri della Fondazione, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

g) dai ricavi dell'attività accessorie, strumentali o connesse oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma la Fondazione.

La Fondazione provvederà al proprio funzionamento e al perseguimento dei propri scopi sia con gli introiti di cui sopra ovvero, qualora gli stessi non fossero sufficienti, attraverso l'apporto dell'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria che metterà a disposizione a titolo gratuito attrezzature e personale dell'ospedale ovvero eventuali contributi all'uopo necessari.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono utilizzate per il funzionamento della Fondazione stessa, secondo criteri di economicità, per l'adempimento degli oneri fiscali, per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione, salvo reinvestimenti ovvero accantonamenti e riserve (obbligatorie o facoltative), proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.


#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve, entro il 31 marzo, redigere il bilancio consuntivo e, entro il trentuno ottobre, redigere ed approvare quello preventivo della Fondazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile, con la maggioranza di cui all'art.14 del presente statuto.

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla legge o sia effettuato a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo,



a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

**Art. 9 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori e Sostenitori.

**Art. 10 - Fondatori**

Sono Fondatori le persone fisiche o associazioni di persone senza scopo di lucro che hanno sottoscritto, in proprio o in forza di procura speciale, l'atto di costituzione e gli altri soggetti pubblici o privati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Essi non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica, per quanto riguarda le persone fisiche, è vitalizia e non è trasmissibile.

**Art. 11 - Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla fondazione.

I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura almeno un anno e, in casi particolari, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una durata superiore precisandone il termine.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento per il funzionamento interno della fondazione.

**Art. 12 - Esclusione e recesso dei membri della Fondazione**

L'esclusione di un Fondatore deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto.

Per l'esclusione di un Sostenitore è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri della Fondazione aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso si terrà conto della presenza e del voto del membro o dei membri da escludere.

L'esclusione dei Sostenitori può essere decisa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti da detto status, tra i quali, in via non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Tutti i membri condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica o la pubblica amministrazione dovranno essere estromessi dalla Fondazione d'ufficio.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della stessa o gettino discredito o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione (dovuta a qualsiasi motivo o titolo);
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e Sostenitori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.

#### **Art. 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
- il Collegio Sindacale;
- il Comitato Scientifico, ove istituito.

Possono essere eventualmente nominati il Segretario e il Tesoriere della Fondazione.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo quanto infra previsto per il Collegio Sindacale.

#### **Art. 14 - Assemblea**

L'assemblea è composta dai Fondatori e dai Sostenitori in regola con i versamenti.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- deliberare sull'esclusione dei membri in base a quanto stabilito all'art.12 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente dello stesso, nonché deliberare sulla loro revoca;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto, anche su proposta



del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, il tutto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, determinare i poteri e i compensi degli stessi;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo;
- esprimere al Consiglio pareri non vincolanti in merito al bilancio preventivo;
- esprimere pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare su quant'altro devoluto dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. Il luogo di convocazione può essere ovunque nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all'atto di adesione della Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche su delega).

Tutti i Fondatori e i Sostenitori hanno diritto di partecipare all'assemblea e a ciascuno di loro spetta il diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, tranne quelle relative alla modifica dello statuto e all'esclusione dei Fondatori che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dell'assemblea e quelle di cui all'articolo 22 del presente Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

#### **Art. 15 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati come segue:

- numero cinque membri nominati dai Fondatori se esistenti e i restanti dai Sostenitori.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi, salvo revoca, da parte di chi li ha no-



minati, prima della scadenza del mandato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Chi surroga membri che vengano a mancare durante il mandato rimane in carica solo per quanto vi sarebbe rimasto il predecessore.

Il Consiglio determina, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, gli obiettivi e i programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività ed esaminare i progetti eventualmente proposti dal Comitato Scientifico;
- attribuire la qualità di membro Sostenitore, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio stesso;
- individuare eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, individuando singoli progetti e affidandone la realizzazione a gruppi operativi dei quali verrà individuato il responsabile;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Segretario e il Tesoriere della Fondazione;
- determinare eventualmente l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio stesso, nei limiti di cui all'art.10 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460;
- approvare ed adottare il Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni o attività;
- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'assemblea;
- fissare criteri e modalità di erogazione delle rendite;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme di contributo a carico dei membri della Fondazione, il tutto in conformità agli articoli 10 e 11 del presente Statuto;
- redigere annualmente il bilancio consuntivo e entro il trentuno ottobre di ogni anno quello preventivo della Fondazione;
- approvare annualmente il bilancio preventivo;
- proporre la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, in merito alla quale deve deliberare l'assemblea con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo.



Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;

b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione.

**Art. 16 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio è convocato dal presidente di propria iniziativa o di un terzo dei consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno della seduta, data, ora e luogo della riunione. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto di voto e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal suo vice o ancora dal consigliere più anziano. Delle riunioni è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario medesimo.

**Art. 17 - Presidente, Vice Presidente e Direttore**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Vice Presidente svolge attività vicaria al Presidente, in caso di impedimento, con i medesimi poteri. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione a cui risponde del proprio operato, sovrintende alla gestione della Fondazione ed a lui competono la gestione ordinaria, tecnica, amministrativa, organizzativa, del personale e dei collaboratori. Partecipa di diritto con voto consultivo, se non già membro, al Consiglio di Amministrazione, resta in carica per la durata dello stesso ed è rinnovabile.

**Art. 18 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, fra cui il Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti

al Registro dei Revisori Contabili e nominati dall'Assemblea.

I primi Sindaci ed il Presidente sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

L'attività del Collegio è ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; esercita, altresì, il controllo contabile.

I membri del Collegio Sindacale devono partecipare alle assemblee in cui viene approvato il bilancio consuntivo e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio preventivo.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, devono essere comunque convocati.

La convocazione potrà essere effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 16.

I membri del Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati; gli stessi possono essere revocati in qualsiasi momento, anche singolarmente, su proposta di uno o più componenti del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione eventualmente determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio stesso al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, nei limiti di cui all'art.10 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

#### **Art. 19 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da almeno quindici membri scelti al di fuori del Consiglio di Amministrazione; essi restano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre esercizi e possono essere riconfermati per non più di tre mandati.

Il Comitato predispone progetti e iniziative, che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione, rispondenti agli scopi della Fondazione; esso svolge la sua attività fornendo un parere non vincolante sui progetti e avendo anche la fa-



coltà di operare, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le strutture ospedaliere e con enti, di qualsiasi natura e genere, nel campo della sanità.

Il Presidente del Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art.15, oltre alla funzione, di convocare il Comitato, svolge il ruolo di portavoce e promotore delle iniziative di fronte al Consiglio di Amministrazione.

**Art. 20 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Essi esercitano le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

Il Segretario e il Tesoriere possono partecipare senza diritto di voto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 21 - Clausola arbitrale della Camera Arbitrale del Piemonte**

Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

**Art. 22 - Scioglimento della Fondazione**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, in conformità con quanto previsto dal codice civile e dall'articolo 10 comma primo lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, il patrimonio verrà devoluto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi col voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altre ONLUS ovvero a fini di pubblica utilità, preferibilmente all'Azienda Ospedaliera "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge.

L'Assemblea che prende atto della causa di scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri e ne stabilisce il compenso.

**Art. 23 - Norma di chiusura o norma finale**

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di ap-

posito documento che disciplini le modalità di funzionamento della Fondazione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

**Art. 24 - Norma transitoria**

La nuova formulazione dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del presente statuto nel testo sopra riportato conseguirà efficacia dalla data di approvazione delle modifiche stesse da parte dell'Autorità Prefettizia.

Tuttavia l'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato; da tale data il Consiglio di Amministrazione sarà nominato secondo le regole del presente statuto come sopra modificate senza tenere conto, ai fini della riconferma, dei mandati svolti precedentemente all'entrata in vigore delle citate norme.

F.to: ALLA KOUCHNEROVA  
ROBERTO LIPAROTA  
ELENA BOSIO  
LUCIANO MARIANO notaio

**Copia conforme all'originale  
firmato ai sensi di legge  
Alessandria 30 MAR. 2015**

